

**Delibera n. 12/2007/par - Parere sull'interpretazione dell'art.1,
comma 732, legge finanziaria 2007, che istituisce il revisore unico per i
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (decorrenza
dell'applicazione della norma)**

Deliberazione n.12/2007/Parere n.2



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente;
dr. Carlo Coscioni	Consigliere;
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere;
dr. Attilio Puglisi	Consigliere relatore;
dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario.

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il funzionario dr.ssa Lorenza Lanzoni.

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12
luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e ss. modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Castelnuovo Rangone (MO);

vista l'ordinanza presidenziale n. 9 del 23 marzo 2007, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

ritenuto in

FATTO

Il Comune di Castelnuovo Rangone (MO), con nota n. 1184 del 21 febbraio 2007, ha promosso il parere della scrivente Sezione al fine di conoscere se, in conseguenza del disposto di cui al comma art.1, comma 732, legge 296/2006, si debba procedere, o meno, all'immediata modifica di composizione dell'organo di revisione indicato all'art. 234 del D.Lgs. n.267/2000.

DIRITTO

In via preliminare, si deve osservare che nel caso di specie ricorrono le condizioni, sia soggettive che oggettive, per l'attivazione della richiesta funzione consultiva, di cui al richiamato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, stante che il parere risulta avanzato dall'organo rappresentativo dell'Ente a livello politico-istituzionale, e che trattasi di questione di carattere generale incentrata sulla interpretazione di una norma di legge, avente, tra l'altro,

riflessi sul piano contabile e finanziario.

Ciò, in conformità ai criteri già fissati dalla Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, per garantire l'uniformità d'indirizzo in materia, evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e soprattutto di soluzioni non conciliabili con successive pronunce specifiche delle sezioni giurisdizionali o di controllo o con indirizzi di coordinamento.

Nel merito si precisa quanto segue:

il Ministero dell'interno con propria circolare FL 05/2007 dello scorso 8 marzo ha inteso dare soluzione alla questione, ravvisando che la modifica all'art. 234 del TUEL, introdotta con il citato comma 732, debba trovare "applicazione alla naturale scadenza dell'incarico attualmente affidato all'organo collegiale: in tale occasione il consiglio comunale provvederà al rinnovo dell'organo nominando un solo revisore".

Allo stato degli atti, quindi, la richiesta di parere avanzata dal Comune interessato risulta sostanzialmente esaudita con la richiamata circolare, emanata dal Ministero dell'interno in attuazione dei poteri di coordinamento e vigilanza spettantegli a garanzia del regolare funzionamento degli organi elettivi locali, tanto più che tale orientamento risulta recepito dallo stesso Ufficio preposto al coordinamento delle attività delle Sezioni regionali di controllo e, di recente, fatto proprio dalla Sezione di controllo per la regione Basilicata, con deliberazione n.7/2007.

Resta inteso, peraltro, che il Comune di Castelnuovo Rangone, ove non ritenesse di condividere le cennate conclusioni, potrà, in caso di riserve o dubbi in proposito, presentare, ovviamente, altro circostanziato quesito per la definitiva pronuncia in merito da parte di questa Sezione.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 3 aprile 2007.

IL PRESIDENTE

f.to Mario Donno

f.to Mario Donno

IL RELATORE

f.to Attilio Puglisi

Depositata in segreteria il 3 aprile 2007

Il Direttore di segreteria

(f.to Dott.ssa Rossella Broccoli)